

CRISI D'IMPRESA

Adeguati assetti e composizione negoziata: dal correttivo l'ultima spinta al Codice della Crisi

di Massimo Conigliaro



Dopo un percorso lungo, travagliato e con non pochi ripensamenti, il **Codice della Crisi** intravede la fine del tunnel e si avvia all'entrata in vigore prevista per il prossimo 15 luglio.

Nel frattempo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il [**D.Lgs. 83/2022**](#), (c.d. Decreto Correttivo) recante *“Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Insolvency) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”*.

A distanza di anni dalla [**Legge delega 155/2017**](#) e dal D.Lgs. 14/2019, una nuova modifica si innesta nel tormentato iter di pensionamento dell'ormai **Regio Decreto 267/1942** (Legge Fallimentare) che, tuttavia, nonostante l'età (80 anni) continuerà a produrre effetti per le **procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore della novella**.

Il correttivo, tra le diverse novità, specifica nel dettaglio in cosa consistono gli **adequati assetti organizzativi**, amministrativo e contabili ai sensi dell'[**articolo 2086 cod. civ.**](#), ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. A tal fine, le misure adottate dall'imprenditore collettivo devono consentire di:

- a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi;

c) ricavare le **informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;

Costituiscono **segnali** per la previsione di cui sopra:

a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di **una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail**.

Il Decreto Correttivo introduce altresì (articolo 64-bis del Codice), il **Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione**, tramite il quale l'imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli [articoli 2740 e 2741 cod. civ.](#) e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia **approvata dall'unanimità delle classi di creditori**.

La **composizione negoziata della crisi** ed il **sovraindebitamento** sono inglobati nel codice della crisi già dal 15 novembre dello scorso anno.

Adesso l'[articolo 6 D.Lgs. 83/2022](#) modifica il titolo II del Codice della Crisi in tema di **composizione negoziata, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni** per la anticipata emersione della crisi.

Accantonato definitivamente l'OCRI, nella parte relativa alla procedura della **composizione negoziata della crisi**, sono previste alcune **modifiche**, prevedendo la **prededucibilità** di ulteriori crediti, oltre ai crediti in tal modo qualificati dalla legge, ed in particolare:

a) i crediti relativi a **spese e compensi** per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i **crediti professionali** sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i **crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo** nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

La **prededucibilità** permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

Il Decreto correttivo precisa che l'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, dovrà inserire all'interno della piattaforma telematica anche un **piano di risanamento**, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, e l'elenco dei creditori che vantano crediti scaduti e diritti di garanzia; viene inoltre previsto che, tramite l'istanza, l'imprenditore possa chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, o a determinati creditori o categorie di creditori, con **esclusione dei diritti di credito dei lavoratori**.